

GIUSTIZIA CIVILE

Anno XLIX Fasc. 3 - 1999

Rodolfo Murra

**SUL DEPOSITO DELLA SENTENZA
IMPUGNATA IN CASSAZIONE**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

CORTE DI CASSAZIONE — Sez. lav. — 22 luglio 1998 n. 7189 — Pres. Panzarani — Est. Guglielmucci — P.M. Leo (concl. diff.) — Min. Interno (Avv. Gen. Stato) c. Torciglioni.

(Dichiara improcedibile ricorso avverso Trib. Napoli 31 luglio 1995).

[1296/240] Cassazione civile - Deposito di atti - Della copia autentica della sentenza impugnata - Inserimento nel corpo del ricorso - Copia fotostatica dell'attestazione di conformità all'originale della copia richiesta per uso notifica rilasciata su foglio distinto dal testo della sentenza - Inidoneità.

(C.p.c., art. 369).

L'obbligo di deposito di copia autentica della decisione impugnata disposto, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, dall'art. 369 c.p.c., non può ritenersi soddisfatto con l'inserimento all'interno del ricorso (ed ai fini della esposizione relativa allo svolgimento del processo) di copia fotostatica dell'attestazione di conformità all'originale della copia richiesta per uso notifica (attestazione effettuata dall'assistente giudiziario su foglio distinto dal testo della sentenza a questo unito con graffette metalliche) (1).

(Massima ufficiale).

(*Omissis*). — Preliminarmente, la Corte rileva che la copia della sentenza impugnata prodotta dal ricorrente è priva della attestazione di autenticità da parte del cancelliere richiesta a pena d'improcedibilità del ricorso dall'art. 369 c.p.c.

Tale formalità non può esser supplita dalla copia fotostatica dell'attestazione di conformità all'originale della copia richiesta per uso notifica (effettuata dall'assistente giudiziario su foglio distinto dal testo della sentenza, unito al primo con graffette metalliche), e inserita nel corpo del ricorso ai fini dell'esposizione relativa allo svolgimento del processo. Ciò chiaramente non ha assolto la prescrizione di cui all'art. 369 comma 2, n. 2, c.p.c. che impone, a pena di improcedibilità il deposito — tra l'altro — di copia autentica della sentenza o della decisione impugnata e ciò per assicurarne l'adeguata conoscenza (nella tematica cfr., ancora recentemente la sent. Cass. 19 aprile 1996 n. 3699). Il ricorso non può dunque essere esaminato e va dichiarato improcedibile. (*Omissis*)

(1) [1296/240] Sul deposito della sentenza impugnata in Cassazione.

Con la sentenza sopra pubblicata i giudici di legittimità hanno ribadito un principio consolidato per il giudizio di cassazione, nel senso di ritenere improcedibile il ricorso nel caso in cui l'impugnante non abbia depositato copia autentica della decisione gravata. La sentenza è stata emessa in relazione ad una fattispecie che, effettivamente, non lasciava spazio per una diversa soluzione. L'avvocatura dello Stato proponeva ricorso per cassazione contro una decisione del giudice di appello in materia di lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'interno a versare ad un cittadino la pensione di invalidità civile. Da quel che si può ricavare dalla lettura della succinta parte motiva della sentenza qui pubblicata, sembrerebbe che l'avvocatura abbia fotocopiato brani della sentenza impugnata (ivi compresa la formula di attestazione di conformità all'originale) inserendoli nel corpo del ricorso, al fine di evitare di trascrivere l'esposizione dei fatti relativi allo svolgimento del processo. La Sezione lavoro della Corte, rilevando d'ufficio la questione (1), ha correttamente affermato che un tale modo di « produzione » della sentenza non può aver assolto alla prescrizione contenuta nell'art. 369, secondo comma, n. 2 del codice di rito, il quale obbliga il ricorrente a depositare — a pena di improcedibilità — copia autentica della decisione impugnata.

Occorre verificare quale sia lo scopo della norma che prevede un tale onere a carico del ricorrente. Evidentemente la disposizione mira a far sì che la Corte sia messa in condizione di esaminare il contenuto del provvedimento che si assume errato e che è sottoposto al proprio esame (onde valutare la fondatezza dei motivi dell'impugnazione), in relazione al quale (e solo a quello)

(1) Questione che non ha bisogno, per esser delibata, di eccezione di parte: così, pacificamente, sin da Cass. 20 giugno 1964 n. 1605, in questa *Rivista* 1964, I, 1996.

deve emettere la pronuncia (2): si tratta, in parole povere, di un'esigenza di certezza (3). Senza considerare che all'interno di tale esigenza è compresa quella di verificare la tempestività dell'impugnazione (sia nel caso in cui la sentenza sia stata notificata, ed in tale ipotesi è prescritto il deposito della copia ricevuta dal notificante, sia nel caso di mancata notificazione) (4). Ed a siffatto proposito il modo che il legislatore ha ritenuto più congruo per assicurare il perseguimento della funzione della norma in argomento è stato quello di prevedere il deposito di una copia della sentenza munita dell'attestazione di conformità all'originale, visto che quest'ultimo deve essere conservato presso la cancelleria del giudice *a quo*. Il disposto normativo contenuto nell'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., com'è noto, è stato interpretato in maniera tutt'altro che univoca dalla giurisprudenza nel corso degli anni. Dopo un primo tentativo di affievolire le drastiche conseguenze derivanti dall'interpretazione lessicale della norma (che non lascia scampo alla declaratoria di improcedibilità nel caso in cui la copia della sentenza depositata sia priva della certificazione di autenticità), l'orientamento prevalente si è attestato su posizioni certamente più rigorose, volte a non dare ingresso a forme alternative od in qualche misura equipollenti rispetto a quella contemplata dalla disposizione codicistica. In un primo momento, infatti, si era iniziato a sostenere che il mancato deposito della sentenza da parte del ricorrente potesse essere supplito dal ritrovamento, nel fascicolo d'ufficio (pervenuto dopo la presentazione dell'istanza di trasmissione di cui allo stesso art. 369 c.p.c.), di copia conforme (5). Si era poi enunciato che all'inerzia del ricorrente poteva ben sostituirsi, per evitare l'improcedibilità del ricorso, la solerzia del resistente che in luogo del primo aveva provveduto al deposito (6). Di tale orientamento, indubbiamente meno fiscale di quanto dalla mera lettura della norma possa prevedersi, e che però si iniziò ad arrestare alla fine degli anni '60, ebbe modo di compiacersi un grande studioso del processo di cassazione, che plaudiva alla tendenza dei giudici supremi « a ridurre le esigenze di forma al minimo indispensabile ed a stroncare i formalismi » (7).

Successivamente, tuttavia, quegli stessi giudici iniziarono a sanzionare con l'improcedibilità (8) ricorsi che in precedenza erano stati salvati grazie all'ammissione di forme alternative rispetto a quella contemplata dal codice: si è così reputato inidoneo il deposito di una mera copia fotostatica della sentenza impugnata (9), ovvero irrilevante il fatto che la copia autentica fosse prodotta dalla controparte (10).

In questi ultimi tempi, peraltro, si sta consolidando — non senza resistenze, per la verità (11) — un indirizzo che sembra alimentare speranze per un'interpretazione ancora una volta liberale e meno formalistica (12).

Sul problema, insomma, la certezza è ancora lungi dall'essere raggiunta: del resto analoghe oscillazioni giurisprudenziali si registrano anche per quanto attiene la possibilità di depositare

(2) Cass. 9 novembre 1996 n. 9801, in questa *Rivista* 1997, I, 1647.

(3) Certezza da intendersi però in senso relativo: sarebbe infatti irrilevante, ad esempio, la mancanza di una pagina della sentenza dalla copia depositata nel caso in cui tale difetto non incida nel concreto sulla comprensibilità e completezza della motivazione (cfr. Cass. 5 marzo 1998 n. 2434).

(4) V. MONTEFALCONE, *In tema di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso per cassazione*, in questa *Rivista* 1997, I, 1650; Cass. 19 aprile 1996 n. 3699.

(5) Cass. 15 giugno 1956 n. 2090, *Dir. fall.* 1956, 626; Cass. 20 giugno 1964 n. 1605, cit.

(6) Cass. 24 agosto 1954 n. 3004; Cass. 17 giugno 1953 n. 1795, in questa *Rivista* 1953, I, 2044.

(7) CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, II, Napoli 1976, 82.

(8) È singolare che alcuni Autori, nonostante l'inequivoco tenore letterale della norma, parlino, invece che di improcedibilità, di « inammissibilità » dell'impugnazione (cfr. a tal proposito ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, II, Napoli, 1956, 543; Rocco, *Trattato di diritto processuale civile*, III, Torino, 1957, 387).

(9) Cass. 5 marzo 1979 n. 1362; Cass. 27 febbraio 1979 n. 1315; Cass. 18 giugno 1980 n. 3882; Cass. 14 gennaio 1980 n. 343; Cass. 12 gennaio 1983 n. 209; Cass. 25 gennaio 1986 n. 49.

(10) Cass. 5 marzo 1979 n. 1362, cit.; Cass. 11 settembre 1980 n. 5246, *Foro it.* 1981, I, 766; Cass. 20 dicembre 1982 n. 7023; Cass. 12 gennaio 1983 n. 209, cit.

(11) V. Cass. 19 aprile 1996 n. 3699, cit., che ribadisce la tendenza restrittiva.

(12) Cass. 23 luglio 1994 n. 6873, *Fallimento* 1995, 265, e Cass. 26 agosto 1993 n. 9026, *ivi* 1994, 147 (ed anche in *Arch. civ.* 1994, 28) ritengono sufficiente, per scongiurare il pericolo dell'improcedibilità, l'esistenza negli atti del giudizio di una copia, anche non autentica, della sentenza della quale si è chiesta la cassazione. Così del resto la saggia decisione di Cass. 9 novembre 1996 n. 9801, cit. *sub* nt. 2, che fa leva sulla mancanza di contestazione della controparte e sulla produzione, ad ogni modo, di un'ulteriore copia. Ancor più recentemente v. Cass. 27 giugno 1997 n. 5750, (la sentenza era stata reperita nel fascicolo d'ufficio).

tardivamente la copia della sentenza impugnata (13): proprio per tali titubanze ed esitazioni giurisprudenziali sarebbe opportuna la massima accortezza nel preparare, da parte dei ricorrenti, il fascicolo da depositare in Cassazione. Nella fattispecie decisa con la sentenza in rassegna la Sezione lavoro non ha avuto difficoltà, utilizzando davvero poco inchiostro, a dichiarare improcedibile un ricorso per il quale la sentenza impugnata non era stata neppure prodotta (ma solo in parte allegata nel corpo dello stesso atto introduttivo). E non crediamo che la questione sia sorta soltanto per il fatto che la dichiarazione di autenticità (peraltro riprodotta in mera fotocopia) era spillata con dei punti metallici al resto della copia della sentenza. Del resto la stessa Sezione, con il medesimo ricorrente (assistito ovviamente dalla medesima difesa), aveva in precedenza adottato identica statuizione su fattispecie del tutto analoga (14): e non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire.

RODOLFO MURRA

(13) Per l'idoneità del deposito tardivo con notifica alle altre parti cfr. Cass. 29 giugno 1979 n. 3555; *contra*, Cass. 11 settembre 1980 n. 5246, *Foro it.* 1981, I, 766. Per successive pronunce favorevoli alla tesi meno restrittiva v. Cass. 11 maggio 1981 n. 3121, e Cass. 23 giugno 1986 n. 4172; ancora contraria Cass. 19 dicembre 1996 n. 11361, *Arch. giur. circ.* 1997, 333.

(14) Cfr. Cass. 19 aprile 1996 n. 3699, cit.